



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 29/04/2022

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 15:30 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BARBI SIMONE	P	ANSELMI NIVES	P
CIANGHEROTTI MICHELE	P	RICCI CRISTIANO	A
BERTI SUSANNA	P	CARDELLA MAURO	A
MAZZEI FORTUNATO	P	GALEAZZI FEDERICO	P
MAZZEI MAURIZIO	P		
ANSELMI GIADA	A		
VAI GIOVANNI	P		

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Presiede l'adunanza Simone BARBI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella ROSSI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE.

I Consiglieri Comunali Ciangherotti Michele e Anselmi Nives partecipano alla seduta in videoconferenza.

Prende la parola il Sindaco:

“Punto n. 10 all’ordine del giorno “Approvazione definitiva del regolamento sulla collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani - Approvazione”.

Anche questa è un’approvazione. Anche questo è un regolamento che abbiamo già passato in adozione, come detto, nelle precedenti delibere di Consiglio. È un regolamento con il quale vorremmo un attimino definire questa linea di principio che è quella di un coinvolgimento maggiore di tutto l’associazionismo del territorio, quindi di gruppi cittadini organizzati sotto forma giuridica di collaborazione nella gestione dei si dice beni comuni urbani, quindi un po’ il senso è quello che il Comune ha diversi immobili a disposizione e si voleva capire come si può far sì che le associazioni utilizzino e ci sia uno scambio reciproco, in un’ottica di sussidiarietà (*fonetico*) la funzione della pubblica Amministrazione dell’Ente, quella dell’associazione nel contribuire per la tipologia dell’associazione ... alla collettività. Con questo regolamento si vuole andare a disciplinare questi elementi qui. Susanna, volevi aggiungere qualcosa, si era visto anche insieme?”

Prende la parola il Vicesindaco Berti Susanna:

“... valutazione perché ci si rende conto che poi per le associazioni lo stesso ... soggetti diventa ... un immobile andrebbe pagato in metri quadrati, è un immobile che il Comune mette a disposizione all’associazione. Spesso questo è un impegno gravoso per le associazioni che sono composte da pochi soggetti e che già hanno il loro bel da fare per offrire magari una festa, o qualsiasi altro servizio alla comunità. Quindi, si voleva procedere attraverso una sorta di scambio, nel senso che noi a volte siamo in difficoltà a realizzare certi interventi sulle aree pubbliche, si parla di manutenzione magari dei giardinetti, o il fatto di poterle o meno annaffiare due piante, siamo sempre carenti su certi servizi, mentre il personale è ridotto. Quindi, l’idea nostra era quella di cedere l’immobile in cambio di una prestazione di servizio di pari valore. È nata così l’idea.”

Prende la parola il Sindaco:

“Se non ci sono richieste di chiarimento, la metterei ai voti.

Favorevoli?

Astenuti?

Immediata esecutività della delibera.

Favorevoli?

Astenuti?”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 81 del 20 dicembre 2021, con la quale si disponeva “l’approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura la rigenerazione dei beni comuni urbani – approvazione”;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 3 che disciplina la potestà regolamentare del Comune ed in particolare, al comma 3 dispone che alcuni regolamenti di competenza consiliare, prima di essere approvati, sono depositati presso la Segreteria Comunale per trenta giorni naturali e consecutivi. Chiunque ne può prendere visione, chiederne copia e presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi all'ultimo di deposito;

CONSIDERATO che, ai fini della presa visione da parte della cittadinanza ed altresì per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte degli interessati, il suddetto regolamento:

- è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria per 30 giorni naturali e consecutivi (dal 02 febbraio 2022 al 04/03/2022);
- l'avvenuto deposito è stato reso pubblico con avviso affisso all'Albo Pretorio online dell'Ente dal 02/02/2022 al 04/03/2022 (n. affissione 186 del 02/02/2022);
- nei 30 giorni successivi all'ultimo (05/03/2022 – 03/04/2022) di deposito non sono pervenute osservazioni;

VERIFICATO che nessuna osservazione è stata presentata ad oggi;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all'approvazione definitiva del testo del regolamento adottato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere Galeazzi Federico), resi in forma palese dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il REGOLAMENTO COMUNALE, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 20 articoli, dando atto che nel periodo dei 30 giorni successivi all'ultimo di deposito (05/03/2022 – 03/04/2022) non sono pervenute osservazioni;
2. CHE il presente regolamento abroga quelli precedentemente in vigore;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 1 per quanto di competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente regolamento all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

Con voti separati favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere Galeazzi Federico), resi nelle forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI MARCIANA
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 29/04/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA LA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE.**

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 22.04.2022

IL RESPONSABILE AREA 1

Dott. Giuseppe BERTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MARCIANA
REGOLAMENTO SULLA
COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA E LA RIGENERAZIONE DEI
BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA', OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – RAPPORTI TRA COMUNE E PERSONE CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE

Art. 6 – DICHIARAZIONE DI USO CIVICO COLLETTIVO

CAPO II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI COMUNI

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 9 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 10 – FORME DI SOSTEGNO

Art. 11 – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI – IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Art. 12 – AUTOFINANZIAMENTO

CAPO V – COMUNICAZIONE TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 13 – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

CAPO VI – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 14 – PREVENZIONE DEI RISCHI

Art. 15 – RECESSO, RISOLUZIONE E RESPONSABILITA'

Art. 16 – RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE

Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 19 – COMUNICAZIONE ON – LINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA', OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva ed il Comune di Marciana per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
2. La finalità del regolamento è dare attuazione alle disposizioni in materia di sussidiarietà orizzontale previste dagli articoli 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4, della Costituzione, dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 "testo unico degli enti Locali" e dallo Statuto comunale.
3. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadinanza attiva ed Amministrazione avviati per iniziativa della cittadinanza attiva o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni non possono sostituire i servizi essenziali che, per legge, devono essere garantiti dal Comune.
5. Questo regolamento non modifica le norme per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio già previste da altri regolamenti comunali e trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
 - a) Beni Comuni: i beni urbani e rurali, materiali e immateriali, pubblici e privati che le cittadine/i e l'Amministrazione riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone ed all'interesse delle generazioni future (la definizione è riferita al bene non al suo uso);
 - b) Comune o Amministrazione: Il Comune di Marciana nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadinanza attiva: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Possono essere cittadine/i attivi anche le/i minorenni purché coordinati da un maggiorenne, che se ne assuma la responsabilità, e le persone che, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, presentano un significativo legame territoriale con il Comune di Marciana (ad esempio proprietario di seconde case);
 - d) Consulte di Frazione: organismi di partecipazione popolare attiva, di consultazione e di indirizzo nelle scelte che riguardano i singoli territori (Frazione) di riferimento nella gestione dei beni comuni e nella vita sociale e culturale;
 - e) Comunità di riferimento: tutte le persone singole, associate o comunque riunite in formazione sociale, anche informali, che si attivano insieme concordando delle regole per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune;
 - f) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alla cittadinanza attiva ed all'Amministrazione di operare insieme in attività di interesse generale;
 - g) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalla cittadinanza attiva, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea o in risposta ad una richiesta del comune;

- h) Patto di collaborazione: l'accordo, previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale il Comune e la cittadinanza attiva definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- i) Dichiarazione di uso civico e collettivo: è il documento approvato dalla Comunità di riferimento, riunita in Assemblea pubblica che determina le forme d'uso e di gestione idonea a garantire un uso non esclusivo del bene, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future;
- j) Rigenerazione: l'insieme degli interventi su beni edificati e spazi urbani finalizzati al recupero o miglioramento delle condizioni abitative, sociali, ambientali e culturali, realizzati con il coinvolgimento degli abitanti della comunità di riferimento e dei soggetti pubblici;
- k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto;
- l) Dibattito pubblico di comunità: il processo partecipativo finalizzato all'individuazione dei beni comuni secondo quanto definito al successivo art. 8 comma 4.
- m) Redditività civica: il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dai patti di collaborazione tra cittadinanza attiva ed Amministrazione per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni (ad esempi: rifruibilità di un bene, miglioramento della vivibilità di un'area, aumento del benessere della comunità).

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI

- 1. La collaborazione tra cittadinanza attiva ed Amministrazione si ispira ai seguenti principi:
 - a) Sussidiarietà orizzontale: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadinanza attiva ed il Comune attraverso i Patti e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni;
 - b) Fiducia reciproca: i rapporti tra cittadinanza attiva e Comune si ispirano alla reciproca fiducia e ai principi di lealtà, correttezza e buona fede; sono orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di vigilanza e controllo;
 - c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza sul processo che porta alla definizione dei patti di collaborazione rendendone pubbliche tutte le fasi: informazione sulle opportunità di collaborazione, proposte pervenute, valutazioni e decisioni assunte, monitoraggio dei risultati, attività di vigilanza e controllo;
 - d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e della cittadinanza attiva come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili;
 - e) Inclusività e apertura: I Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo per la gestione dei beni comuni devono prevedere la possibilità che, in qualsiasi momento, altre cittadine/i interessati possano aderire e dare il proprio contributo e devono incentivare l'inclusione sociale e interculturale, le pari opportunità, la partecipazione delle cittadine/i di minor età;
 - f) Sostenibilità: Il Comune, nel valutare una proposta di collaborazione, deve verificare che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e non preveda oneri superiori alla redditività civica attesa;
 - g) Adeguatezza e differenziazione: i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo tra cittadinanza attiva ed Amministrazione devono essere adeguati alle diverse esigenze di cura,

rigenerazione e gestione condivisa di ciascun bene comune e vanno differenziati in base al tipo o alla natura del bene e alle persone che ne beneficiano;

- h) Informalità: Il Comune orienta la propria attività alla massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con la cittadinanza attiva, fermo restando il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed impegnandosi ad adottare specifiche formalità solo quando previste per legge;
- i) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle Comunità di riferimento i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
- j) Creatività urbana: il Comune promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile, e dei linguaggi dell'arte contemporanea, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale;
- k) Innovazione digitale: il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi per l'ideazione, il disegno e la realizzazione di servizi ed applicazioni innovative promuovendo e favorendo anche l'uso di dati ed infrastrutture aperte, accessibili e non proprietarie, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 4 – RAPPORTI TRA COMUNE E PERSONE CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

- 1. La partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni è aperta a tutte le singole cittadine/i in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 2. Nel caso in cui l'intervento sia svolto attraverso formazione sociali, le persone, che sottoscrivono i patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti col Comune, la formazione sociale medesima;
- 3. La sottoscrizione di un Patto di collaborazione e di una Dichiarazione di uso civico e collettivo non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né può dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale.

Art. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE

- 1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Marciana e la cittadinanza attiva concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 2. Il contenuto del Patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.
- 3. Possono essere definiti Patti di collaborazione gli interventi di modesta entità che la cittadinanza attiva può realizzare su beni comuni, come ad esempio, pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
- 4. I patti di collaborazione possono riguardare anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complessa o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- 5. Il Patto di collaborazione definisce in particolare:

- a) Gli obiettivi e le azioni che la collaborazione persegue per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
- b) La durata della collaborazione e le cause di sospensione o conclusione anticipata;
- c) Le modalità di azione, il ruolo e i requisiti dei soggetti coinvolti, i reciproci impegni, anche economici e i limiti dell'intervento;
- d) La metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati, per consentire di misurarne la redditività civica;
- e) L'analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzare e le misure di formazione, prevenzione e di emergenza da mettere in atto;
- f) La regolazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;
- g) La modalità di gestione e di eventuali controversie emerse durante la collaborazione;
- h) L'eventuale affiancamento alla cittadinanza attiva del personale comunale o di altre figure che operano, a diverso titolo, al servizio dell'Amministrazione;
- i) Le modalità per l'adeguamento e/o le modifiche degli interventi concordati;
- j) Le condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione, come ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i termini di riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) Le cause e le condizioni di risoluzione o recesso per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto;
- l) Il Responsabile dell'Unità organizzativa che ha in carico il processo ed il Responsabile del procedimento di definizione del Patto provvedono, con determinazione dirigenziale, ad approvare lo schema di Patto di collaborazione e, successivamente, siglano il medesimo con la cittadinanza attiva o con chi rappresenta, nei rapporti col Comune, la formazione sociale coinvolta.

Art. 6 – DICHIARAZIONE DI USO CIVICO E COLLETTIVO

- 1. La Dichiarazione di uso civico e collettivo è un atto deliberativo approvato dalla Comunità di riferimento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune, riunita in Assemblea.
- 2. Tale atto determina una proposta di revisione del patto di collaborazione, prevedendo ulteriori o nuove forme d'uso e di gestione del bene comune, sempre a garanzia di un uso non esclusivo, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future.
- 3. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, presentata al Comune, se riconosciuta, sostituirà il Patto a tutti gli effetti.
- 4. La/il Responsabile dell'unità organizzativa che ha in carico il processo ed il Responsabile del procedimento di definizione della Dichiarazione di uso civico e collettivo provvedono, con determinazione dirigenziale, ad approvare lo schema di collaborazione e successivamente siglano il medesimo con chi rappresenta, nei rapporti col comune, la formazione sociale coinvolta.

CAPO II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 1. L'organizzazione amministrativa, che il Comune di Marciana adotta per assicurare la collaborazione con la cittadinanza attiva e le comunità di riferimento per la realizzazione delle forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, deve:

- a) Garantire la massima pubblicità e trasparenza del processo che porta alla definizione dei patti di collaborazione ed alle Dichiarazioni di uso civico e collettivo;
 - b) Favorire il coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo, con le Consulte di Frazione e con gli Uffici e Settori comunali coinvolti per competenza dai Patti di collaborazione ed alle Dichiarazioni di uso civico collettivo;
 - c) Garantire alla cittadinanza attiva un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.
2. E' designata dalla Giunta Comunale, a tal fine, l'Unità organizzativa responsabile del processo per la realizzazione delle forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, che, con determinazione del dirigente responsabile, approva il vademecum per disciplinare compiti, attività, procedure e funzioni operative.

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI COMUNI

1. L'individuazione dei beni comuni per gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni da parte della cittadinanza attiva può avvenire attraverso un atto di ricognizione dell'Amministrazione con il quale periodicamente vengono mappati i beni immobili, spazi pubblici, beni immateriali, che l'Amministrazione riconosce funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future;
2. L'Amministrazione può riconoscere come beni comuni anche immobili confiscati alla criminalità organizzata, e beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario. Anche beni espropriati dal Comune possono essere destinati in tutto o in parte alla stipulazione di un patto di collaborazione.
3. Può essere proposta da parte della cittadinanza attiva la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni non compresi nell'elenco sopra indicato, fermo restando che la valutazione sull'idoneità sia rimessa al Comune.
4. L'individuazione dei beni comuni può avvenire anche attraverso il dibattito pubblico di comunità, promosso dall'Amministrazione con il coinvolgimento delle Consulte di Frazione o promosso dalle Consulte stesse.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La cittadinanza attiva non può in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che la cittadinanza attiva assuma in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle

normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto della cittadina attiva..

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici, sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 10 – FORME DI SOSTEGNO

1. Il Comune, nell'ambito dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo, può impegnare direttamente risorse per la realizzazione di azioni ed interventi; non può in alcun modo destinare compensi e contributi in denaro a favore della cittadinanza attiva, né può retribuirne il lavoro.
2. Per i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo valutati dal Comune di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore della cittadinanza attiva i, quali ad esempio:
 - a) L'uso gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) Il sostegno delle spese relative alle utenze;
 - c) Il sostegno delle spese relative alla manutenzione,
 - d) La disponibilità gratuita di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
3. Per i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo valutati dal Comune di particolare interesse pubblico l'Amministrazione, inoltre, può prevedere, l'affiancamento alla cittadinanza attiva di dipendenti comunali, sia nell'attività di progettazione che di realizzazione della proposta.

Art. 11 – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI – IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE

1. Per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere, civile e culturale individuate dall'ente, l'Amministrazione comunale intende:

- a) Razionalizzare l'utilizzazione degli immobili destinati allo svolgimento di attività associative da parte di enti iscritti, nel registro comunale delle associazioni che stipulano con l'Amministrazione Patti di Collaborazione;
- b) Contemperare l'esigenza di rendimento delle concessioni/locazioni immobiliari con quella di assicurare un sostegno alle attività delle associazioni che perseguono i principi e le finalità indicate nel "regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro e che stipulano con l'Amministrazione Patti di collaborazione negli ambiti di settori individuati dall'Amministrazione e o proposte dall'Associazione;
- c) Favorire e promuovere la ricerca di sedi comuni per più associazioni con lo scopo di:
 - Ottimizzare l'utilizzo degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati;
 - Condividere le spese gestionali (utenze, manutenzione dell'immobile ecc.);
 - Favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione nel perseguire con l'Amministrazione obiettivi comuni, regolati con i Patti di collaborazione;
2. A tal fine, per ogni immobile concesso/locato, verrà calcolato il valore di mercato e, al contempo, sarà valutato il beneficio costituito dal vantaggio sociale che l'attività delle associazioni fornisce alla collettività con la realizzazione del Patto di collaborazione, vantaggio che deve essere idoneo a compensare il minor introito economico connesso alla riduzione e/o annullamento del canone.
3. In ogni caso, è necessario che, all'interno dell'immobile concesso o locato, non venga svolta alcuna attività commerciale e che, per l'intero periodo di affidamento dei locali, sia mantenuto il requisito dell'iscrizione al registro Comunale delle Associazioni.
4. Le attività svolte nell'ambito dei Patti di collaborazione che richiedono l'occupazione temporanea di suolo pubblico possono godere delle agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale;
5. La Giunta Comunale potrà disporre ulteriori agevolazioni relative a tariffe e corrispettivi per l'utilizzo di beni e servizi comunali a favore cittadinanza attiva che sono oggetto dei patti di collaborazione e Dichiarazione di uso civico e collettivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Patto di collaborazione o la Dichiarazione di uso civico e collettivo può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni.

CAPO V.- COMUNCAZIONE TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 13 – Comunicazione, trasparenza e valutazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della cultura dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.

2. L'Amministrazione riconosce che la documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate costituiscono uno strumento di comunicazione con i cittadini, finalizzato a dare visibilità, a garantire trasparenza ed a consentire l'analisi dell'efficacia dei risultati prodotti dalla collaborazione tra la cittadinanza attiva e l'Amministrazione.
3. Il Patto di collaborazione o la Dichiarazione di uso civico e collettivo definisce i seguenti principi per lo svolgimento delle attività documentazione e di rendicontazione ai fini della valutazione:
 - a) Accessibilità: Le informazioni devono essere comprensibili e facilmente utilizzabili da qualsiasi persona interessata;
 - b) Comparabilità: le informazioni devono essere rappresentate in modo da consentire un agevole confronto con altre realtà con caratteristiche simili;
 - c) Completezza: la rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi dell'intervento, alle azioni ed ai servizi resi, ai risultati raggiunti, alle risorse disponibili ed utilizzate;
 - d) Verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
 - e) Periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione dell'accordo, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere valutazioni intermedie.
 - f) Standard di documentazione: i report devono essere redatti nei formati definiti nel patto di collaborazione.

CAPO VI – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 14 – PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Alla cittadinanza attiva devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. La cittadinanza attiva è tenuta ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione, a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuata una persona che funge da supervisore, a cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione, di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comunali, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa della cittadinanza attiva attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture sui rischi a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 15 - RECESSO, RISOLUZIONE E RESPONSABILITA'

1. I patti e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo devono prevedere le cause di recesso da parte del Comune e della cittadinanza attiva.

2. Il Comune può sempre risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni, né obbligo di indennizzo o ristoro, nel caso in cui le attività siano prestate in modo non conforme ai patti.
3. I cittadini attivi rispondono personalmente degli eventuali danni, causati per colpa o dolo, a persone o cose ed al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività.
4. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o della Dichiarazioni di uso civico e collettivo o tra queste ed eventuali terzi è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalla cittadinanza attiva, uno dell'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, da parte di questi ultimi.
5. Il comitato di conciliazione, indicato nel comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 16 – RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la cittadinanza attiva di concorrere alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto vigente.
2. Il Vademecum, di cui all'art. 7, definisce gli aspetti procedurali e organizzativi necessari per l'attuazione dei Patti e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo.

Art. 19 - COMUNICAZIONE ON-LINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, al fine di soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.